



# Comunicazione 2021-27: proposta di regolamento comune SPR/2021



Documento realizzato nell'ambito del Programma  
Rete Rurale Nazionale 2021-27

Piano di azione biennale 2021-2023

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali

Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari





**DOCUMENTO DI LAVORO: Bozza di atto di esecuzione per condizioni uniformi nell'applicazione dei requisiti di informazione, pubblicità e visibilità**

**DISCLAIMER:** Questa bozza non è stata adottata o approvata dalla Commissione europea. Le opinioni espresse sono le opinioni preliminari dei servizi della Commissione e non possono in nessun caso essere considerate come una posizione ufficiale della Commissione. Le informazioni trasmesse sono destinate unicamente allo Stato membro o all'entità a cui sono destinate per le discussioni e possono contenere materiale riservato e/o riservato.

**Articolo [110]**

**Competenze di esecuzione per condizioni uniformi di applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità**

"La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, (j) e (k) Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 146(2)."

**Articolo [1]**

**Emblema dell'Unione**

Gli Stati membri e le autorità di gestione utilizzano l'emblema dell'Unione conformemente all'allegato [I] nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione. L'autorità di gestione garantisce inoltre che i beneficiari utilizzino l'emblema di conseguenza.

**Articolo [2]**

**Requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità**

Le modalità di applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, punti (j) e (k) dell'articolo 110 del regolamento [SPR] sono stabilite nell'allegato [II]

**Articolo [4]**

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



## ALLEGATO I

### Uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione ("l'emblema")

1. L'emblema deve figurare in modo visibile su tutti i materiali di comunicazione relativi all'attuazione di un'operazione e utilizzati per il pubblico o per i partecipanti, quali i prodotti stampati o digitali, i siti web e le loro viste mobili.
2. La dichiarazione "Finanziata dall'Unione europea" o "Cofinanziata dall'Unione europea" è redatta per esteso e apposta accanto all'emblema.
3. Il carattere da utilizzare insieme all'emblema può essere uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana o Ubuntu. Il corsivo, le variazioni sottolineate o gli effetti dei caratteri non sono utilizzati.
4. La posizione del testo rispetto all'emblema non deve interferire in alcun modo con l'emblema.
5. Le dimensioni dei caratteri utilizzati sono proporzionate alle dimensioni dell'emblema.
6. Il carattere deve essere di colore blu, nero o bianco, a seconda dello sfondo.
7. L'emblema non può essere modificato o unito ad altri elementi grafici o testi. Se oltre all'emblema sono visualizzati altri loghi, l'emblema deve avere almeno le stesse dimensioni, misurate in altezza o larghezza, del più grande degli altri loghi. Oltre all'emblema, non deve essere utilizzata nessun'altra identità visiva o logo per evidenziare il sostegno dell'Unione.
8. Qualora più operazioni si svolgano nello stesso luogo, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o qualora siano previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in una data successiva, deve essere affissa almeno una targa o un cartellone.

9. Norme grafiche per l'emblema e definizione dei colori standard:

(A) DESCRIZIONE SIMBOLICA Sullo sfondo del cielo azzurro, dodici stelle dorate formano un cerchio che rappresenta l'unione dei popoli d'Europa. Il numero di stelle è fisso, dodici essendo il simbolo di perfezione e unità.

(B) DESCRIZIONE ARALDICA Su un campo azzurro un cerchio di dodici triglie d'oro, i loro punti non toccano.

(c) DESCRIZIONE GEOMETRICA [immagine emblema] L'emblema ha la forma di una bandiera blu rettangolare di cui la mosca è una volta e mezzo la lunghezza del paranco. Dodici stelle d'oro poste ad intervalli uguali formano un cerchio invisibile il cui centro è il punto di intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del paranco. Ciascuna delle stelle ha cinque punti che sono situati sulla circonferenza di un cerchio invisibile il cui raggio è pari a un diciottesimo dell'altezza del paranco. Tutte le stelle sono in posizione verticale, ad es. con un punto verticale e due punti in linea retta perpendicolari all'albero. Il cerchio è organizzato in modo che le stelle compaiano nella posizione delle ore sulla faccia di un orologio. Il loro numero è invariabile.

(D) COLORI REGOLAMENTARI L'emblema è nei seguenti colori: PANTONE REFLEX BLUE per la superficie del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle



(E) PROCESSO A QUATTRO COLORI Se si utilizza il processo a quattro colori, si possono ricreare i due colori standard utilizzando i quattro colori del processo a quattro colori.

Il PANTONE YELLOW si ottiene utilizzando il 100 % del "Process Yellow".

Il PANTONE REFLEX BLUE è ottenuto miscelando il 100 % di "Process Cyan" e l'80 % di "Process Magenta".

#### INTERNET

Il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore della tavolozza web RGB:0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde alla tavolozza web colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

#### PROCESSO DI RIPRODUZIONE MONOCROMATICA

Se si usa il nero, si stampa il contorno del rettangolo in nero e le stelle in nero su bianco. [logo dello stemma]  
Se si usa il blu (Reflex Blue), si deve usare il 100% con le stelle riprodotte in bianco negativo.

[logo dell'emblema]

#### RIPRODUZIONE SU SFONDO COLORATO

Se non c'è alternativa a uno sfondo colorato, mettere un bordo bianco intorno al rettangolo, la larghezza del bordo è di 1/25 dell'altezza del rettangolo. [logo dello stemma] I principi relativi all'uso dell'emblema dell'Unione da parte di terzi sono enunciati nell'accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa relativo all'uso dell'Emblema europeo da parte di terze parti.

### **Allegato [II]**

#### **Requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità**

##### **1. Azioni di comunicazione e visibilità dell'autorità di gestione**

1.1 Conformemente al paragrafo 2, punto (k) dell'articolo [110] del SPR, l'autorità di gestione assicura che venga fatta pubblicità al piano strategico della PAC, pianificando e attuando le pertinenti azioni di comunicazione e visibilità, durante la preparazione e l'attuazione del piano strategico della PAC, al fine di informare i gruppi target di cui a tale punto.

1.2 L'autorità di gestione mette a disposizione del comitato di sorveglianza le informazioni necessarie per svolgere il compito di esaminare l'attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità di cui all'articolo [111] (3) (f) del SPR.

1.3 L'autorità di gestione assicura che, entro sei mesi dalla decisione della Commissione che approva il piano strategico della PAC, sia disponibile un sito web in cui siano disponibili informazioni sul piano strategico della PAC di sua competenza, che coprano gli obiettivi del piano, le attività, le opportunità di finanziamento disponibili nonché i risultati attesi e, una volta disponibili, i risultati effettivi. Il sito web è destinato al pubblico in generale e ai potenziali beneficiari di cui all'articolo [110], paragrafo (2), lettera (k).

1.4 L'autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al punto 1.2, un calendario degli inviti previsti e dei termini per la presentazione delle domande, aggiornato almeno tre volte l'anno, con i seguenti dati indicativi:



- a) area geografica interessata;
- b) intervento e obiettivi specifici;
- c) candidature ammissibili e requisiti;
- d) importo totale del sostegno;
- e) data di inizio e di scadenza per la presentazione delle candidature.

1.5 L'autorità di gestione assicura che i potenziali beneficiari abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie sulle opportunità di finanziamento, comprese le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione e tutti i requisiti per i beneficiari selezionati per il finanziamento, e le loro responsabilità.

1.6 L'autorità di gestione assicura che i beneficiari selezionati per il finanziamento siano informati che il sostegno è cofinanziato dall'Unione.

1.7 L'autorità di gestione provvede affinché il materiale di comunicazione e visibilità, anche a livello dei beneficiari, sia messo a disposizione su richiesta delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione e la licenza libera, non esclusiva e irrevocabile di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che vi sono connessi siano concessi all'Unione conformemente al secondo comma del presente punto. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi né un onere amministrativo significativo per i beneficiari o per l'autorità di gestione.

La licenza sui diritti di proprietà intellettuale di cui al primo comma conferisce all'Unione almeno i seguenti diritti:

- a) uso interno, vale a dire il diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione il materiale di comunicazione e visibilità delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione, delle autorità degli Stati membri e dei loro dipendenti;
- b) riproduzione del materiale di comunicazione e di visibilità con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, in tutto o in parte;
- c) comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante qualsiasi mezzo di comunicazione;
- d) distribuzione al pubblico del materiale di comunicazione e visibilità (o delle sue copie) in qualsiasi forma;
- e) conservazione e archiviazione dei materiali di comunicazione e visibilità;
- f) sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

## **2. Visibilità delle operazioni sostenute dal FEASR**

Conformemente all'articolo [110] (2)(j) del SPR, l'autorità di gestione dovrà garantire che:

- a) i beneficiari di interventi finanziati dal FEASR diversi dagli interventi connessi alla superficie e agli animali,



- b) con riferimento ai punti (a) e (b), gli organismi che attuano gli strumenti finanziari finanziati dal FEASR e,
- c) mediante le condizioni contrattuali stabilite nell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n 2021/1060, per quanto riguarda i punti (c), (d) e (e), i destinatari finali degli strumenti finanziari

riconoscano il sostegno del piano strategico della PAC all'operazione:

- a) fornendo, sul sito web ufficiale del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti ufficiali dei social media, una breve descrizione dell'operazione, proporzionata al livello di sostegno, compresi gli obiettivi e i risultati, e mettendo in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione;
- b) fornendo una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione in modo visibile su documenti e materiale di comunicazione relativi all'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presentano anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato [I];
- c) per le operazioni consistenti nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione, di cui la spesa pubblica totale o il costo totale in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, sia superiore a 500 000 EUR, esponendo targhe o cartelloni resistenti e ben visibili al pubblico, che presentino l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato [I], non appena inizia l'esecuzione materiale delle operazioni o le attrezzature acquistate vengono installate;
- d) per le operazioni consistenti in investimenti in attività materiali che non rientrano nella sezione (c), il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari il cui costo totale supera 500.000 EUR, posizionando una targhetta esplicativa o un display elettronico equivalente contenente informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, nonché l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato [I];
- e) Per le operazioni consistenti nel sostegno alle operazioni LEADER, servizi di base e infrastrutture non comprese nei punti (c) e (d), di cui il sostegno pubblico totale sia superiore ai 10 000 EUR, o nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari il cui costo totale sia superiore ai 100.000 EUR, esponendo in un luogo chiaramente visibile al pubblico almeno un poster di dimensioni minime A3 o un display elettronico equivalente con informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno dell'Unione. Un'apposita targa esplicativa dovrà essere inoltre installata nelle sedi dei gruppi di azione locale finanziati da LEADER.

In deroga al primo comma, nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica, l'autorità di gestione assicura, per quanto possibile, che siano disponibili informazioni adeguate che evidenzino il sostegno dei fondi, in un luogo visibile al pubblico o attraverso un display elettronico.



RETE RURALE NAZIONALE

Autorità di gestione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20 Roma

[www.reterurale.it](http://www.reterurale.it)

[reterurale@politicheagricole.it](mailto:reterurale@politicheagricole.it)

@reterurale

[www.facebook.com/reterurale](https://www.facebook.com/reterurale)

